

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di trasporto studenti scuole superiori presso impianti sportivi per lo svolgimento delle attività di educazione fisica Lotto 3 - CIG 6763309B23.

VISTI:

- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265", per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all'art. 1 prevedono che "la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze";
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 88 del 30/12/2015 di approvazione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciassette (2017) addì venticinque (25) del mese di gennaio, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Otello Cini, Vice Segretario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 72 del 31/12/2015, parzialmente modificato con Decreto n. 1 dell'11/01/2016, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **dott.ssa Rossana BIAGIONI**, nata a Firenze (FI) il 30/09/1966, la quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”) con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione “Cultura Turismo, Istruzione, Sociale e Sport”, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 73 del 31/12/2015, in applicazione dell’art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, domiciliata per le funzioni presso la sede dell’Ente medesimo;

- **Sig. Massimiliano MOLESTI**, nato a Pontedera (PI) il 23/04/1963, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Titolare Firmatario dell’Impresa Appaltatrice MOLESTI MASSIMILIANO Impresa Individuale con sede legale in Peccioli (PI), Via Risorgimento 1 (CAP 56037), C.F. MLSMSM63D23G843R, Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 00972490502, iscritta al n. PI 91533 del REA, in seguito “Prestatore di Servizi”.

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Generale rogante sono certo, premettono che:

- a) con Determina Dirigenziale n. 1077 del 22/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato tra l’altro stabilito di affidare il servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice”) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) del

- Codice;
- b) con Determina Dirigenziale n. 1502 del 17/10/2016, esecutiva, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m., il servizio è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta MOLESTI MASSIMILIANO con sede legale in Peccioli (PI) Via Risorgimento 1 (CAP 56037), con il ribasso del – 0,01 % sull'importo a base di appalto e così per l'importo di netti € 104.389,60 oltre IVA;
 - c) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile della procedura di gara, le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
 - d) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta determina n. 1502/2016 – con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
 - e) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
 - f) non risulta attiva per la Regione Toscana, nessuna convenzione da parte della Società Consip di cui all'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 e s.m., relativa al servizio oggetto del presente contratto;
 - g) il Prestatore di Servizi ha indicato in sede di offerta di non volersi avvalere del subappalto;
 - h) le parti dichiarano inoltre che in conseguenza della tipologia del servizio non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei

rischi (DUVRI), né sono previsti costi per la sicurezza;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente appalto, la dott.ssa Rossana Biagioni.

ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo

La Stazione Appaltante affida al Prestatore di Servizi, che accetta, il servizio relativo al trasporto di studenti di scuole superiori presso impianti sportivi per lo svolgimento delle attività di educazione fisica per il periodo dal 3 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017, rinnovabile per ulteriori cinque mesi, alle condizioni stabilite nel Capitolato (allegato parte integrante al presente contratto sotto la lettera "A"), nell'Offerta Economica e nell'Offerta Tecnica (allegate sotto la lettere "B" e "C") per un importo di € 104.389,60 (euro centoquattromilatrecentoottantanove/60) a seguito di applicazione del ribasso del - 0,01%. Le parti danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 106 del Codice il servizio potrà subire variazioni in aumento o diminuzione fino ad un massimo del 20% in relazione a motivate esigenze degli istituti scolastici. In tal caso la variazione del corrispettivo verrà proporzionata all'offerta presentata in sede di gara, prendendo a base il costo bus a giorno derivante dall'offerta, che rimarrà invariata per tutta la durata dell'appalto, salvo l'eventuale revisione del prezzo di cui all'art. 22 del Capitolato.

ARTICOLO 4 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio verrà svolto sulla base del Capitolato nonché dell'offerta presentata

in sede di gara e depositata agli atti. Il servizio di trasporto dagli Istituti Scolastici alle Palestre e ritorno dovrà essere svolto dall'Impresa aggiudicataria mediante utilizzo di proprio personale e dei mezzi di proprietà o nella disponibilità della ditta aggiudicataria, e comunque nel rispetto di tutte le condizioni elencate all'art. 8 del Capitolato. In particolare, per l'esecuzione del presente appalto il Prestatore di servizi utilizzerà i seguenti mezzi: autobus targato FD 744 DA con disponibilità di 54 posti e autobus targato EL 645 PT con disponibilità di 56 posti, nonché autobus di riserva con numero di telaio ZGA7B2P000E001115 con capienza di 54 unità.

ARTICOLO 5 - Pagamento

Il corrispettivo verrà fatturato dall'aggiudicatario per ciascuna mensilità. Il corrispettivo mensile sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva. L'aggiudicatario dovrà allegare alle fatture mensili relative al servizio svolto un prospetto riassuntivo, controfirmato da un docente accompagnatore, con la specifica dei viaggi giornalieri e complessivi mensili effettivamente svolti o non disdettati via fax o via mail entro le ore 18.30 del giorno lavorativo precedente.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Prestatore di Servizi e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30 c. 5 e c. 6 del Codice è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente

contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 2/11/2016 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

Il Prestatore di Servizi si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit S.p.A.).

**ARTICOLO 6 - Cessione contratto e crediti, subappalto e cause di
risoluzione e recesso.**

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Codice

Il subappalto, anche parziale, è escluso e costituisce causa di immediata risoluzione del contratto. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice e nell'art. 26 del Capitolato.

La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Prestatore di Servizi di recedere dal contratto.

ARTICOLO 7 - Garanzia Fidejussoria

Il Prestatore di Servizi, ad impegno dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ha prestato garanzia fidejussoria di € 10.438,96 (euro diecimilaquattrocentotrentotto/96) mediante polizza fidejussoria n. 36222/96/149809016 del 30/12/2016 rilasciata da UnipolSAI Assicurazioni filiale di Pisa, codice subagenzia 131, con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, conservata agli atti dell'ufficio.

ARTICOLO 8 - Norme regolatrici

Il Prestatore di Servizi dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale e si obbliga a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 9 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Prestatore di Servizi sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico dell'11/01/2017.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo sugli allegati "A", "B" "C", "D" ed "E" al presente contratto è stata assolta tramite apposizione di contrassegno telematico n. 01160380403577.

ARTICOLO 10 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 11 - Codici di comportamento

Il Prestatore di Servizi dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

ARTICOLO 12 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 13 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato “A” Capitolato Speciale di Appalto

Allegato “B” Offerta Economica

Allegato “C” Offerta Tecnica

Allegato “D” Planimetria schema percorsi

Allegato “E” Orario percorsi settimanali Lotto 3

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Relazione illustrativa ed economica, schema di contratto approvati con
Determina n. 1077 del 22/07/2016;

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo analogico:

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero undici (11) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze : F.to Rossana Biagioni

Per la Ditta Molesti Massimiliano: F.to Massimiliano Molesti

Il Vice Segretario Generale: F.to Otello Cini

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore di Servizi dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 5, 6, 10 e 11 del presente contratto.

Per la Ditta Molesti Massimiliano: F.to Massimiliano Molesti